

**STATUTO
FONDAZIONE PRADA**

con sede a BELLINZONA

**CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. Denominazione

Con la denominazione «**Fondazione Prada**» è costituita una Fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero e del presente statuto, soggetta a vigilanza dell'autorità competente.

Art. 2. Sede e recapito

La Fondazione ha sede a Bellinzona.

Art. 3. Iscrizione nel Registro di commercio

La Fondazione è iscritta nel Registro di Commercio del Cantone Ticino.

Art. 4. Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 5. Scopo

¹ Lo scopo della Fondazione consta:

- a) nel far rivivere l'antico villaggio di Prada (che risulta essere un'area di interesse archeologico, inserita nel piano del paesaggio quale zona d'interesse paesaggistico), anche attraverso un'attività di pubblica utilità, per promuovere e valorizzare la scoperta di un lontano passato legato alle radici storiche e culturali del territorio di Bellinzona;
- b) nel promuovere e finanziare interventi tesi al recupero e alla protezione degli elementi costitutivi dell'antico insediamento di Prada, nel rispetto della sostanza costruita e del contesto paesaggistico, come pure degli spazi e alle opere che danno forma all'impianto insediativo (Chiesetta dei Santi Girolamo e Rocco, vie di accesso, terrazzamenti, recinzioni, canali naturali o artificiali) in stretta collaborazione con i quattro Patriziati cittadini (Ravecchia, Bellinzona, Carasso e Daro), il Comune di Bellinzona, la Parrocchia di Ravecchia e l'Associazione «Nümm da Prada»;
- c) nell'acquisire fondi, edifici, resti di costruzioni allo scopo di risanarli e di rimetterli a disposizione del pubblico, compatibilmente con la loro funzione originaria e il loro stato di conservazione;
- d) nel promuovere, valorizzare e finanziare manifestazioni, momenti di riflessione e ogni altra attività volta a far conoscere l'antico insediamento in tutti i suoi riflessi socio-economici e culturali;
- e) nel segnalare alle competenti autorità cantonali ogni ritrovamento che potesse rivestire interesse archeologico e più generalmente di ogni dato che contribuisse alla conoscenza dell'evoluzione storica dell'insediamento;
- f) nel rendere pubblici i risultati dell'opera di risanamento mediante pubblicazioni monografiche, contributi su riviste e periodici, come pure con segnalazioni appropriate sui mezzi di comunicazione;

- g) nell'organizzare, a seconda delle necessità, interventi di manutenzione ordinaria, come la pulizia degli edifici e delle vie di accesso, il controllo periodico delle strutture, e di manutenzione straordinaria;
- h) nel munire l'intera area oggetto di intervento di adeguate informazioni (segnaletica e pannelli esplicativi), in accordo con l'ente turistico regionale a vantaggio dei visitatori e in funzione didattica;
- i) nel fare in modo, anche mediante interventi protettivi, che l'intera area oggetto di recupero sia debitamente tutelata da vandalismi e da qualsiasi forma di attentato alla sua sostanza.

² La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità, non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno.

³ I fondatori si riservano esplicitamente il diritto di procedere ad una modifica dello scopo conformemente all'art. 86a CC.

Art. 6. Patrimonio

¹ Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da un capitale di CHF 50'050.- (cinquantamila cinquanta) versato in contanti dagli enti comunali, dai quattro Patriziati cittadini (Bellinzona, Carasso, Daro e Ravecchia), dalla Parrocchia di Ravecchia e dall'associazione «Nümm da Prada», nonché a titolo di provento di offerte libere raccolte da vari sostenitori.

² Il patrimonio potrà essere incrementato da ulteriori versamenti delle autorità, da contributi di enti pubblici e privati, da versamenti di sostenitori della Fondazione, da lasciti o donazioni, e, in generale, da ogni altro introito.

³ Il patrimonio è amministrato applicando criteri di prudenza finanziaria, di rigoroso rispetto della situazione economica della stessa, vertendo al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

⁴ La Fondazione potrà contrarre mutui con enti pubblici e privati.

CAPITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 7. Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione;
- l'Ufficio di revisione, a condizione che l'autorità di vigilanza non abbia disposto l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione.

Art. 8. Costituzione, composizione e completamento del Consiglio di Fondazione

¹ Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel suo completamento.

² Il Consiglio di Fondazione è composto da 7 a 9 membri (persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche).

³ Fra i membri dovranno essere eletti, salvo rinuncia alla rappresentanza da parte di uno o più enti:

- quattro membri scelti fra i patrizi di Bellinzona, Carasso, Daro e Ravecchia, laddove non necessariamente dovranno essere rappresentati contemporaneamente tutti i quattro patriziati;
- un membro che rappresenti la Città di Bellinzona;
- un membro che rappresenti la Parrocchia di Ravecchia;
- un membro che rappresenti l'Associazione «Nümm da Prada».

In caso di rinuncia all'elezione di membri da parte di uno o più di questi enti, vale quanto al capoverso che segue.

⁴ Gli eventuali altri membri del Consiglio di Fondazione dovranno essere designati dal Consiglio di Fondazione stesso e scelti fra le persone che, con le loro competenze, le attività svolte e il loro impegno, hanno mostrato o dimostrano uno stretto legame con gli scopi della Fondazione. La designazione di questi eventuali membri avviene con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri dello stesso Consiglio.

⁵ All'interno del Consiglio di Fondazione i membri designano, a maggioranza, un presidente e un vice presidente, che fa le veci del presidente in caso di assenza o esclusione.

⁶ Il Consiglio di Fondazione designa al suo interno o nomina al suo esterno un segretario, un responsabile dell'amministrazione e della contabilità, rispettivamente altre funzioni operative a dipendenza delle necessità.

Art. 9. Durata della carica dei membri del Consiglio di Fondazione

¹ I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica per un periodo di quattro anni, la prima volta a scadenza al 31.12.2020.

² E' ammessa la rielezione.

³ I membri eletti dopo l'inizio di un quadriennio di carica restano in carica sino alla decorrenza del quadriennio iniziato.

Art. 10. Competenze del Consiglio di Fondazione

¹ Il Consiglio di Fondazione ha in particolare le seguenti competenze e mansioni irrevocabili:

- a) dirige la Fondazione;
- b) nomina i membri al proprio interno;
- c) nomina gli eventuali membri onorari;
- d) rappresenta la Fondazione verso l'esterno;
- e) disciplina il diritto di rappresentanza e di firma dei membri (di principio collettivo a due) e notifica al Registro di Commercio le modifiche nella composizione degli organi e nel diritto di firma;
- f) decide sull'esclusione dei membri;
- g) designa il segretario-contabile e/o ogni altro collaboratore, vigilia sul loro operato e ne decide l'eventuale retribuzione;
- h) delibera sull'impiego e sull'amministrazione del patrimonio;
- i) compie gli atti necessari e utili al fine di realizzare gli scopi della Fondazione;
- l) delibera sull'accettazione di contributi ed elargizioni;

- m) approva il conto annuale;
- n) allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione;
- o) designa l'Ufficio di revisione, e ne approva i rendiconti;
- p) può emanare uno o più regolamenti d'esecuzione, che sottostanno alla preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza, in cui definisce i dettagli dell'amministrazione, dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nei limiti dello scopo della Fondazione. Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio medesimo;
- q) decide sulla modifica dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti;
- r) propone all'Autorità di vigilanza lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio residuo.

² Il Consiglio di Fondazione assume le competenze e le mansioni che nell'atto costitutivo e/o nello statuto non sono espressamente delegate ad altri organi.

Art. 11. Riunioni del Consiglio di Fondazione

¹ Il Consiglio di Fondazione si riunisce su convocazione del presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, allorché le esigenze gestionali lo richiedano, ma almeno tre volte all'anno, oppure quando almeno un terzo dei suoi membri lo richiede.

² I membri devono essere convocati personalmente dal presidente almeno 15 giorni prima della riunione.

³ I membri onorari possono essere convocati a scopo consultivo, ma non hanno diritto di voto.

Art. 12. Delibere del Consiglio di Fondazione

¹ Il Consiglio di Fondazione può deliberare se tutti i suoi membri sono stati convocati validamente o, in caso di difetto, se tutti i membri sono presenti e vi acconsentono.

² Il *quorum* per le delibere è dato quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione.

³ La deliberazione è presa a maggioranza semplice dei membri presenti, fatte salve le disposizioni di legge o del presente statuto che prevedono una maggioranza qualificata.

In caso di parità il voto del presidente è decisivo.

⁴ Le deliberazioni avvengono per alzata di mano o per presa di posizione scritta in via di circolazione.

⁵ E' esclusa la deliberazione in forma segreta salvo consenso unanime di tutti i membri.

⁶ Delle discussioni e delle deliberazioni deve essere steso un verbale sottoscritto dal verbalizzante e dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da un membro.

⁷ Il verbale di approvazione del rendiconto annuo e di ulteriori importanti delibere, in particolare a carattere finanziario e d'investimento, deve essere inoltrato tempestivamente all'autorità di vigilanza.

Art. 13. Retribuzione e indennità

¹ I membri del Consiglio di Fondazione svolgono l'attività a titolo onorifico e gratuito.

² Rimane riservato il rimborso delle spese effettive, se giustificate.

³ Eventuali indennità, per lo svolgimento di attività straordinarie possono essere concesse con decisione della maggioranza di tutti i membri e devono essere preventivamente concordate con la Divisione delle Contribuzioni.

Art. 14. Destituzione dei membri

¹ La destituzione di un membro del Consiglio di Fondazione avviene con delibera della maggioranza dei due terzi di tutti i membri.

Il membro di cui è discussa la destituzione non ha diritto di voto.

² Per la destituzione di un membro del Consiglio di Fondazione devono sussistere motivi fondati quali in particolare la violazione degli impegni assunti nei confronti della Fondazione o l'incapacità di esercitare in maniera adeguata la carica.

³ I motivi di destituzione devono essere riportati a verbale.

Art. 15. Contabilità

¹ L'esercizio contabile va dal 1. gennaio al 31 dicembre.

² Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.

³ Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Fondazione inoltra all'autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Ufficio di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio stesso nonché l'eventuale elenco dei titoli.

Art. 16. Ufficio di revisione

¹ Il Consiglio di Fondazione designa un ufficio di revisione esterno indipendente e abilitato a fornire servizi di revisione, conformemente alle disposizioni di legge.

² L'Ufficio di revisione ha le seguenti competenze:

- a) verificare annualmente i bilanci e la contabilità della Fondazione;
- b) sottoporre il rendiconto annuale al Consiglio di Fondazione per approvazione;
- c) vigilare che le disposizioni contenute nello statuto, fra cui lo scopo, e negli eventuali regolamenti siano correttamente adempiute;
- d) notificare tempestivamente al Consiglio di Fondazione le lacune riscontrate e qualora non colmate in tempi brevi, se necessario, informare l'autorità di vigilanza;
- e) notificare tempestivamente al Consiglio di Fondazione le violazioni dello statuto o dei regolamenti e, se del caso, darne informazione all'autorità di vigilanza.

³ Qualora adempiuti i presupposti di legge, può essere chiesto all'autorità di vigilanza di concedere l'esonero dalla designazione di un organo di revisione.

Art. 17. Responsabilità degli organi della Fondazione

¹Le persone costituenti gli organi della Fondazione rispondono personalmente dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

² Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

**CAPITOLO III
MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO (STATUTO)
E SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

art. 18. Modifica dell'atto costitutivo

Conformemente agli art. 85, 86 e 86b CC, il Consiglio di Fondazione può proporre all'autorità di vigilanza competente modifiche dell'atto costitutivo (statuto) decise all'unanimità dei suoi membri.

Art. 19. Scioglimento

¹ Per delibera all'unanimità dei membri del Consiglio di Fondazione, la Fondazione può essere sciolta se dati, cumulativamente, un motivo previsto dalla legge e la preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza.

² In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Fondazione devolve il patrimonio residuo disponibile a persone giuridiche con sede nel Cantone Ticino o, in via subordinata, in Svizzera, che sono al beneficio dell'esenzione fiscale in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile.

Qualora non vi fossero enti che perseguono un fine identico o simile, il patrimonio potrà essere devoluto in beneficenza, garantendo in prima priorità i Patriziati cittadini e la Città di Bellinzona, per un utilizzo sociale e culturale il più vicino agli scopi della fondazione.

**CAPITOLO IV
ENTRATA IN VIGORE**

Art. 20. Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore, dopo la sua approvazione, avvenuta al momento della costituzione della Fondazione, il giorno 6 settembre 2016 a Bellinzona.